

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

L'intervento dell'esperto: il mero timore delle segnalazioni all'OCRI rischia di travisarne il ruolo, travolgendo l'intero sistema delle misure di prevenzione

# L'OCRI, il cardine dell'allerta per le PMI

► Riccardo Ranalli: si sta diffondendo l'erronea convinzione che l'OCRI sia una minaccia per l'impresa senza percepire, attraverso una lettura più attenta, che invece è anzitutto un'opportunità da cogliere

## L'INTERVENTO

Una delle più importanti novità introdotte dalla riforma della legge fallimentare è un sistema di allerta preventiva, finalizzato a favorire l'emersione della crisi di un'impresa prima che diventi irreversibile. Un sistema che dovrebbe rilevare lo stato di malessere, cogliendone per tempo i segnali, per poter intervenire prima che sia troppo tardi, salvaguardando così l'attività imprenditoriale. Obiettivo su cui gli esperti concordano, ma nel contempo c'è chi paventa rischi legati alle modalità di attuazione di tale sistema. Per affrontare l'argomento, delicatissimo, ospitiamo l'intervento di uno dei maggiori esperti in materia, il dottor Riccardo Ranalli, commercialista in Torino, che ha pubblicato recentemente un volume sul tema e che ha coordinato il gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti sugli indicatori di crisi. Ecco le sue parole.

<<In prossimità della sua entrata in funzione, l'OCRI suscita ancora diffidenza e timori che, quand'anche derivino da frettolose ed errate deduzioni, potrebbero condizionarne il successo. È il mero timore delle segnalazioni all'OCRI che sta rischiando di travisarne il ruolo, travolgendo, con esso, l'intero sistema delle misure di allerta.

## L'OCRI rappresenta una opportunità

Si sta diffondendo l'erronea convinzione che l'OCRI sia una minaccia per l'impresa senza percepire, attraverso una lettura più attenta, che invece è innanzitutto un'opportunità da cogliere. La minaccia è ben altra, ovverosia il rilevante stock di scaduti di pagamento di fornitori, erario e dipendenti; una minaccia per l'intero sistema che l'OCRI ben potrà, nei casi in cui sia concretamente realizzabile, contribuire a disinnescare.

Innanzitutto occorre rimuovere un'assunzione errata. Il procedimento avanti all'OCRI non è costituito da un procedimento unico in due fasi che si presentano in successione l'una all'altra, la prima relativa alla segnalazione da parte degli organi di controllo (sindaci e revisori) e dei creditori pubblici e la seconda costituita da una richiesta di composizione assistita con i creditori. Si tratta, infatti, di due momenti ben distinti che nella pratica non dovrebbero essere concatenati: vi potrà essere il primo e, in questi casi, per le ragioni che vedremo, difficilmente si potrà utilemente accedere al secondo e viceversa la composizione assistita potrebbe, ed invero dovrebbe, essere azionata senza prima che l'impresa sia stata trascinata davanti all'OCRI per effetto di una segnalazione.

## Segnalazione per inerzia o conflittualità

La segnalazione all'OCRI ha luogo, infatti, solo quando l'organo amministrativo, ricevuta la pec dal soggetto segnalante, rimanga a lungo (fino a 90 giorni) inerte

**LA VERA MINACCIA PER L'AZIENDA È IL RILEVANTE STOCK DEI PAGAMENTI INSOLUTI VERSO FORNITORI, ERARIO E DIPENDENTI, UNA MINACCIA CHE L'OCRI POTRÀ CONTRIBUIRE A DISINNESCARRE**



Il dottore commercialista Riccardo Ranalli, autore di un volume sulla riforma fallimentare

o si ponga in una posizione conflittuale con quest'ultimo. Ad esempio, quando respinga ai sindaci ed al revisore la segnalazione rifiutandosi di affrontarne il contenuto o perda tempo per tentare di convincerlo che l'andamento aziendale è destinato a migliorare. In questo caso, l'imprenditore non si attrezzerebbe neppure a predisporre un piano d'impresa e a raccogliere le ulteriori informazioni atte ad adottare un qualsiasi strumento di composizione della crisi. I sindaci ed i revisori, se vogliono mitigare le proprie responsabilità, non potranno che dare corso alla segnalazione all'OCRI ed il collegio degli esperti di quest'ultimo, non potrebbe che constatare l'assenza del minimo delle informazioni necessarie atte a consentire l'utile esperimento di una composizione assistita.

L'imprenditore avveduto, invero, ben prima di ricevere qualsiasi segnalazione, dovrebbe aver già svolto una tempestiva autodiagnosi del proprio stato di salute finanziaria attivando, quando ancora non si siano superate le soglie di rilevanza degli indici della crisi, le iniziative atte a fronteggiare le debolezze finanziarie.

## Valutare l'indebitamento e i flussi finanziari

Se anche non l'avesse fatto ed avesse nel frattempo ricevuto la segnalazione via pec del proprio collegio sindacale, egli dovrebbe valutare, con sollecitudine, prudenza e senso critico, il proprio indebitamento e i flussi finanziari al servizio dello stesso sui quali potrà contare, confrontandosi con i propri sindaci e revisori. Qualora i flussi finanziari attesi fossero inidonei a fronteggiare il debito, non potrebbe non riconoscere l'esistenza dello stato di crisi segnalatogli ed agire di conseguenza.

Il primo successivo passaggio dovuto sarebbe quello di confezionare la documentazione occorrente; anzitutto un piano d'impresa prudente tale da consentire al suo lettore di comprendere come e con quale intensità occorra intervenire per il risanamento. Egli ha fino a 90 giorni per farlo e entro tale termine dovrà avere adottato le misure più opportune. Tra di esse, vi è anche la richiesta all'OCRI della composizione assistita.

## Rivolgersi all'OCRI volontariamente

Ma perché mai l'imprenditore potrebbe avere interesse a rivolgersi volontariamente all'OCRI per richiedere la composizione assistita? I motivi sono molteplici. In primo luogo l'OCRI (o meglio il collegio degli esperti dell'OCRI) sarà un organo indipendente che si pone tra l'imprenditore ed i suoi creditori, con competenze marcate e, per effetto della sua terzietà, in grado di assicurare la necessaria affidabilità delle valutazioni rese. In buona sostanza, sarà un organo al quale il debitore potrà affidarsi, ma sulle cui valutazioni potranno però fare affidamento anche i creditori e gli altri stakeholder dell'impresa; il ruolo che è chiamato a svolgere è infatti, nello stesso tempo, un ruolo di mediazione ma anche di avvaloramento della fattibilità delle proposte formulate. In questo suo ruolo il collegio dell'OCRI potrà impiegare una varietà di strumenti nei confronti dei diversi stakeholder coinvolti: fornitori, banche, clienti e dipendenti. A ciascuna categoria di essi potrà essere formulato un ventaglio di proposte atte a fronteggiare e superare la crisi. Si tratta di una sorta di 'cassetta degli attrezzi' a disposizione degli uomini dei collegi degli OCRI; attrezzi ai quali l'imprendito-

**CHE COS'È L'OCRI**

L'OCRI è un organo indipendente (non giudiziario) al quale l'imprenditore in difficoltà può rivolgersi spontaneamente per richiedere una composizione assistita. Tale organismo, dotato di forti competenze, ha un ruolo di mediazione e avvalora la fattibilità delle proposte. Si pone tra l'imprenditore e i suoi creditori, e, per effetto della sua terzietà, è in grado di assicurare la necessaria affidabilità delle valutazioni rese, su cui potranno fare affidamento anche i creditori e gli altri stakeholder dell'impresa.

**LA SEGNALEZIONE**

La segnalazione all'OCRI ha luogo solo quando l'organo amministrativo, ricevuta la pec dal soggetto segnalante, rimanga a lungo (fino a 90 giorni) inerte o si ponga in una posizione conflittuale con quest'ultimo. Ad esempio, quando respinga ai sindaci ed al revisore la segnalazione rifiutandosi di affrontarne il contenuto o perda tempo per tentare di convincerlo che l'andamento aziendale è destinato a migliorare.

re non riuscirebbe ad accedere da solo e nemmeno riuscirebbe a farlo con la sola assistenza dei propri consulenti, se non ricorrendo a strumenti di composizione della crisi ben più invasivi che necessitano del coinvolgimento del tribunale (ci si riferisce ai concordati preventivi ma anche agli accordi di ristrutturazione).

## Nessun intervento dell'autorità giudiziaria

Il procedimento avanti all'OCRI, infatti, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, salvo nel caso in cui si vogliano richiedere misure protettive dalle azioni dei creditori, ma anche in questo caso si tratterebbe di un intervento a latere e non pervasivo. Per contro, esso genera alcuni vantaggi propri solo delle procedure maggiori, quali ad esempio il differimento dell'adozione dei provvedimenti in caso di perdita del capitale sociale che, attraverso un'attenta negoziazione con adeguati stralci da parte dei creditori, potrebbero addirittura essere evitati proprio grazie alla mediazione dell'OCRI. Il collegio dell'OCRI, facendo leva sulla propria indipendenza e sulle indagini svolte, potrà convincere fornitori e creditori a concedere ancora credito all'impresa, riscadenzando le posizioni creditorie vantate e assicurando continuità nelle forniture. Potrà anche, per contenere il fabbisogno finanziario del debitore, convincere taluni clienti a modificare i contratti di fornitura in contratti di "conto lavoro" o comunque ad abbreviare i tempi di pagamento. Potrà infine partecipare, fornendo una valutazione terza ed obiettiva, al tavolo di crisi eventualmente aperto con i lavoratori. È questa la poderosa cassetta degli attrezzi degli uomini dell'OCRI.

## Riconosciuta la non punibilità

Il maggiore vantaggio, troppo spesso sottaciuto, è però un altro ancora e che emergerebbe nel caso in cui l'esito della composizione assistita non dovesse essere favorevole: esso risiede nel riconoscimento delle misure premiali. Si tratta, principalmente, della non punibilità nei reati fallimentari per le condotte poste in essere in passato o, a seconda dell'entità

del danno cagionato, della mitigazione delle sanzioni penali, nonché della possibilità di fruire del termine massimo per ricorrere, in ambiente protetto, agli altri strumenti di composizione della crisi: l'accordo di ristrutturazione ed il concordato preventivo. La spettanza delle misure premiali è infatti subordinata alla tempestività dell'iniziativa del debitore; tempestività che, solo della composizione assistita, se l'imprenditore lo richiede, viene accertata dall'OCRI; negli altri casi, invece, la valutazione della tempestività è rimessa al tribunale il quale si esprimerà ex post solo in seguito all'accesso alle procedure concorsuali. Il che costituisce una rilevante incertezza per il debitore che, al momento della presentazione del ricorso in tribunale non sa di quanto tempo potrà al massimo disporre per completare la domanda di concordato preventivo o per raggiungere un accordo con i creditori, né sa, pur essendo tenuto all'outing delle proprie condotte, se gli spetteranno mitigazioni od esclusioni delle pene.

## Non c'è segnalazione al pubblico ministero

È stato osservato che, in caso di esito negativo della composizione assistita, si potrebbe presentare il rischio della segnalazione dell'insolvenza al pubblico ministero. In realtà, si tratta di un timore fuori luogo che ha ragione di esistere solo nelle situazioni di ostinata inerzia da parte del debitore. La tempestiva attivazione della composizione assistita, quando non abbia avuto esito favorevole, consente infatti di accedere alle misure premiali che hanno il vantaggio di rendere più agevole l'impiego degli strumenti dell'accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo. Volendo trarre le conclusioni, si può dire che, se deve essere individuato un elemento critico del ricorso volontario all'OCRI, è solo quello psicologico del debitore. Oggi, a 9 mesi dall'entrata in vigore della norma, occorre non assumere un atteggiamento attendista e passivo ma attrezzarci per affrontare il cambiamento culturale che la riforma impone. Sono oltre 120 mila le società maggiormente interessate e cioè le PMI che avranno l'organo di controllo e saranno soggette ai relativi obblighi segnalativi. Sul fronte dell'OCRI, in particolare, occorrerà definire le best practices di intervento attraverso protocolli operativi, con il coinvolgimento delle associazioni degli attori interessati: il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, il sistema camerale, l'ABI e le associazioni di categoria. Il successo è nelle mani di tutti noi: dipende dalla capacità degli operatori (professionisti delle imprese, componenti degli organi di controllo, uomini degli OCRI) di prendere confidenza con questi nuovi strumenti, di investire in formazione professionale e affinamento di processi affidabili per l'individuazione della crisi e la sua gestione. Fondamentale sarà la consapevolezza, da parte dei collegi degli esperti, del proprio ruolo e delle opzioni ad essi disponibili nella delicata fase della negoziazione. È la sfida che ci attende e che, nell'interesse del Paese, dobbiamo affrontare e vincere».

**L'OCRI È UN ORGANO INDIPENDENTE TRA L'IMPRENDITORE E I SUOI CREDITORI, HA COMPETENZE SPECIFICHE E PER LA SUA TERZietà ASSICURA L'AFFIDABILITÀ DELLE VALUTAZIONI, SU CUI POTRANNO FARE AFFIDAMENTO ANCHE I CREDITORI**

